

ESENTE *COCCI*



28172/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
Equa riparazione - Quantum

Felice MANNA	· Presidente -	Oggetto Legge Pinto
Mario BERTUZZI	· Consigliere -	R.G.N. 3376/2019
Antonello COSENTINO	· Consigliere -	Cron. <i>7842</i>
Milena FALASCHI	· Consigliere Rel.-	PU - 20/01/2022
Antonio SCARPA	· Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3376/2019 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)
(omissis), elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del
difensore iscritto nel REGINDE;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura
Generale dello Stato;

- **controricorrente** -

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 821/2018
depositato il 29 maggio 2018.

136/22

Prof

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176; udito l'Avvocato di parte ricorrente, avvocato (omissis) .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con decreto n. 821/2018 depositato il 29 maggio 2018, respingeva l'opposizione proposta dall'avv. (omissis) (omissis), ai sensi dell'art. 5 ter legge n. 89 del 2001, avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo la domanda di equa riparazione formulata dallo stesso ricorrente in relazione alla durata non ragionevole del processo civile svolto avanti al Tribunale di Napoli, stimata in 10 anni, liquidava l'indennizzo in complessivi euro 4.000,00, pari ad euro 400,00 per ciascun anno di ritardo, ritenendo infondate le doglianze, trovando applicazione il criterio previsto dalla legge.

Avverso il decreto della Corte di appello partenopea propone ricorso per cassazione il (omissis), fondato su sei motivi.

Il Ministero intimato ha solo depositato "atto di costituzione" finalizzato alla partecipazione alla fase decisoria.

Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 18.09.2019, con ordinanza interlocutoria n. 3622 del 2020 depositata il 13.02.2020, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria, soprattutto quanto alla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale sul quantum

debeatur, previo deposito dalla sola parte ricorrente di memoria illustrativa.

In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. Fulvio Troncone, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che tutti e quattro i motivi di opposizione andavano respinti in quanto il ricorrente solo genericamente aveva dedotto il contrasto con la normativa interna e la Convenzione EDU, per come interpretata dalla Corte EDU, senza avere motivato la ragione per cui la medesima Convenzione andava applicata "per come interpretata" dalla Corte EDU, dal momento che doveva essere applicato, in luogo del principio dispositivo, il principio *iura novit curia* (o, in caso lo fosse stato, l'art. 113 c.p.c. era stato mal interpretato).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che tutti e quattro i motivi opposizione al decreto di primo grado andavano respinti perché il ricorrente solo genericamente rilevava il contrasto tra la Convenzione EDU, per come interpretata dalla Corte EDU, senza avere motivato la ragione per la quale la "Convenzione EDU andava applicata per come interpretata dalla Corte EDU, quando invece il ricorrente aveva specificamente argomentato e la circostanza risulta anche dallo stesso provvedimento impugnato.

Con il terzo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ed insuperabile illogicità intrinseca del provvedimento impugnato per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che anche il terzo e quarto motivo di opposizione

andavano respinti perché il ricorrente solo genericamente rilevava il contrasto tra la Convenzione EDU, "per come interpretata dalla Corte EDU", quando invece i detti due motivi si fondavano sulla violazione della normativa interna e di tale circostanza si dava atto nelle premesse del ragionamento che aveva portato alla reiezione dei motivi.

Con il quarto motivo è asserita – ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. – la violazione e/o la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che era infondata la questione di illegittimità costituzionale per avere il ricorrente genericamente dedotto il contrasto tra la normativa interna e la Convenzione EDU, quando invece avrebbe dovuto essere applicato, in luogo del principio dispositivo, il principio *iura novit curia* (o, in caso lo fosse stato, l'art. 113 c.p.c. era stato mal interpretato).

Prosegue il ricorrente per la violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., perché in ragione delle violazioni di cui al precedente punto si è violato l'art. 6, comma 1 Convenzione EDU, norma violata altresì per essere stato ritenuto che la legge Pinto e le sentenze della Corte EDU erano espressione di diversi orientamenti sull'art. 6, comma 1 della Convenzione EDU, il quale vale per come interpretato dalla Corte EDU, interpretazione della Corte che, se disattesa dalla legge Pinto, comporta la violazione della Convenzione EDU.

Con il quinto motivo è denunciata – ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. – la nullità del provvedimento impugnato in ragione della motivazione solo apparente, perché costituita da clausole di stile stereotipate, relativamente alla conferma del decreto opposto e, così del suo quantum, determinato nella misura minima dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto.

Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis legge n. 89 del 2001, per avere il giudice dell'opposizione ritenuto che la circostanza che erano state respinte una domanda e aveva

avuto luogo la condanna di ^(omissis) al pagamento della somma di euro 200.000,00. Consentiva la conferma del decreto opposto che liquidava i minimi dell'indennizzo da dette norme previsti quando dette norme a tali circostanze non danno rilievo e, se anche glielo avessero dato, rilevavano nel senso di consentire la liquidazione del massimo e non del minimo.

A conclusione del sesto motivo il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale delle previsioni degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89 del 2001 ritenendo l'interpretazione delle norme non corretta circa la quantificazione dell'ammontare dell'indennizzo riconosciuto alla luce dei parametri della giurisprudenza CEDU e di legittimità, di qui la incostituzionalità della previsione ex art. 117, comma 1 Cost.

E' preliminare l'esame dell'ultima censura: essa è infondata.

Quanto ai dubbi di costituzionalità avanzati dal ricorrente, occorre osservare che gli stessi sono formulati in termini del tutto generici e si fondano sostanzialmente su una valutazione di sintesi di inadeguatezza della somma liquidata dal giudice di merito a titolo di indennizzo, senza alcuna specifica argomentazione che illustri, in relazione a ciascuna delle molteplici disposizioni promiscuamente impugnate, perché essa si porrebbe in contrasto con la Convenzione EDU.

In ogni caso, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 25178 del 2021), il sistema di quantificazione dell'indennizzo delineato dagli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 attua i principi fissati nell'art. 6 CEDU dettando una disciplina di dettaglio nell'ambito del margine di apprezzamento che la Convenzione lascia ai legislatori nazionali; con la conseguenza che la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento.

Questa Corte ha escluso, infatti, il contrasto tra le disposizioni in tema di misura dell'indennizzo di equa riparazione per violazione

del termine ragionevole di durata del processo, introdotte prima dal d.l. n. 83 del 2012 e poi dalla legge n. 208/2015, e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione e la ragionevolezza del criterio di 500/400 euro per anno di ritardo recepiscono comunque, nella sostanza, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della stessa Corte di cassazione (Cass. n. 25837 del 2019; Cass. n. 19897 del 2014; Cass. n. 22772 del 2014). Invero, l'indennizzo calcolato in euro 400 per anno di ritardo non può essere di per sé considerato irragionevole, e quindi lesivo dell'adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo.

È vero che si è più volte affermato, nei precedenti di questa Corte, che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore a euro 750 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo a euro 1.000; si è però anche costantemente affermato che la valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) può giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasta con l'esigenza, posta a fondamento della legge n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione (v. Cass. n. 22772 del 2014; Cass. n. 12937 del 2012; Cass. n. 17404 del 2009).

D'altra parte la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 240 del 2014, seppure sulla differente questione della diversità di trattamento del soccombente nel processo presupposto, ha chiarito

che "il vulnus all'art. 117, primo comma, Cost., denunciato dai rimettenti, già con le ordinanze n. 204 e n. 124 del 2014, era stato dichiarato manifestamente infondato sul rilievo dell'erroneità del presupposto interpretativo assunto a fondamento della stessa, atteso che il comma 3 dell'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione <<non può in ogni caso essere superiore [...]" al valore del diritto accertato dal giudice>>, deve essere inteso nel senso che si riferisce ai soli casi in cui questi accerti l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato <<costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto>>, con la conseguenza che detta censurata disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, non comporta l'impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente".

Ciò posto, il rilievo per cui la quantificazione dell'indennizzo tra il minimo (pari ad euro 400,00 per ciascun anno di ritardo irragionevole) ed il massimo (pari ad euro 800,00), secondo la forbice indicata dalla legge n. 89 del 2001, costituisce un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di violazione di legge: si deve, infatti, ritenere che il sistema di quantificazione dell'indennizzo delineato dagli artt. 2 e 2-bis attui i principi fissati nell'art. 6 della CEDU, dettando una disciplina di dettaglio nell'ambito del margine di apprezzamento che la Convenzione lascia ai legislatori nazionali.

Passando all'esame delle prime cinque censure – da trattare unitariamente per la evidente connessione, venendo in rilievo sotto profili diversi la medesima questione del compunto del "quantum" – anche esse sono infondate alla luce delle argomentazioni sopra esposte, come di seguito meglio si dirà.

L'art. 2-bis, legge n. 89 del 2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, come prima illustrato, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. n. 14974 del 2015; Cass. n. 3157 del 2019; Cass. n. 14521 del 2019).

E ribadito come, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, deve affermarsi che il calcolo supposto dall'art. 2-bis, legge n. 89/2001 non tocca, così, la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima ed all'art. 111, secondo comma, Cost.

Alla luce di quanto premesso, le sollecitazioni, contenute nel ricorso, che tendono a rivalutare la congruità dell'indennizzo accordato, non considerano la legittimità del riferimento da parte del giudice dell'equa riparazione, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 -

nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis.

Inoltre occorre aggiungere che rimane preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero sull'applicazione dell'incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito. La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ex art. 2 bis della I. n. 89 del 2001 è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).

Il ricorrente – sotto siffatto profilo - confonde tra la questione della congruità della scelta del moltiplicatore annuo operata dal giudice del merito (scelta reputata dal *(omissis)* inidonea a garantire un serio ristoro al pregiudizio subito per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione) e l'ambito del giudizio di cassazione. Né valgono ad ampliare i margini del sindacato di legittimità sulla misura dell'indennizzo erogato i richiami ai pronunciamenti della Corte EDU operati in ricorso, precedenti evidentemente ispirati dalla finalità di tutela dell'interesse delle parti che in essi si ravvisava leso in correlazione alla peculiarità del caso concreto, e perciò nell'ottica della tutela "parcellizzata" propria della medesima Corte EDU.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P . Q . M .


La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione Civile, il 20 gennaio 2022.

Il consigliere estensore

Milena Galosch

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO
Paolo Talarico

CITTA' DI ROMA - CANCELLERIA
Roma, 28 SET. 2022
Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO
Paolo Talarico

nyf